

**PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETI**

**ENTE REGIONALE DI DIRITTO PUBBLICO**

Viale A. Petrocchi snc - 00018 - PALOMBARA SABINA

**REGOLAMENTO per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione di armi, esplosivi, munizioni e altri mezzi di cattura della fauna selvatica nel territorio del Parco dei Monti Lucreti da parte di privati**

**Art. 1 – Finalità**

1 Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 11 della L. 394/91, detta le norme per il rilascio dell'autorizzazione finalizzata al trasporto di armi e all'introduzione di qualsiasi altro mezzo di cattura della fauna selvatica e di esplosivi all'interno del territorio del Parco dei Monti Lucreti.

2 Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare - in considerazione del divieto sancito dall'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree potette), e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) di introdurre e trasportare, ad opera di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito delle aree naturali protette, senza la preventiva autorizzazione - le modalità per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

3 Tali provvedimenti riguardano esclusivamente il territorio del Parco Naturale dei Monti Lucreti

**Art. 2 – Trasporto di armi da caccia e per uso sportivo**

1 Possono essere autorizzati dall'Ente gestore al trasporto di armi da caccia e per uso sportivo, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento, i soggetti privati residenti, soggiornanti all'interno del territorio del Parco o non residenti limitatamente ai tratti stradali che i soggetti stessi hanno indicato nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4

2 Possono essere altresì autorizzati al trasporto di armi da caccia coloro che partecipano ad attività di abbattimento selettivo della fauna selvatica promosse e coordinate dall'Ente gestore, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento di dette attività e secondo le modalità previste dal programma di abbattimento.

3 L'introduzione di armi e munizioni per uso sportivo può essere autorizzato Ove siano in funzione all'interno del territorio del Parco impianti sportivi legati a una sezione di Tiro a segno nazionale o iscritti a una federazione sportiva affiliata al CONI

4 Le armi trasportate ai sensi del presente regolamento devono essere scariche, riposte in apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni e comunque trasportate in forma che ne concretizzi il trasferimento da un luogo a un altro come oggetto inerte e non suscettibile d'uso ed in assenza, quindi, della pronta disponibilità che ne caratterizza il porto.

5 I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento sono tenuti durante il trasporto delle armi lungo i tratti stradali interni al territorio del Parco a non effettuare soste se non per evidenti e comprovabili motivi di necessità.

6 Per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo il porto e il trasporto di armi all'interno del Parco, nel rispetto delle norme vigenti, è consentito e non sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

### **Art. 3 – Introduzione di mezzi di cattura faunistica**

1 Può essere autorizzato l'introduzione di armi, di esplosivi l'introduzione e di altri mezzi di cattura della fauna selvatica nel territorio del Parco:

- a. ai soggetti che svolgono attività autorizzata di ricerca scientifica per conto del Parco, limitatamente ai mezzi, nei luoghi e per i periodi indicati nel programma di ricerca;
- b. ai ricercatori autorizzati ai sensi del regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, limitatamente ai mezzi, nei luoghi e per i periodi indicati nella stessa autorizzazione;
- c. agli operatori, iscritti all'Albo degli operatori di selezione degli ungulati, ove istituito dal Parco, autorizzati dallo stesso al prelievo selettivo degli ungulati e con le modalità previste nel programma di cattura.

### **Art. 4 – Autorizzazioni**

1 Gli interessati che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dal presente regolamento dovranno presentare al Parco formale richiesta scritta come da modello allegato al presente regolamento dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 45/2000 i seguenti dati (Modello A):

- a) Motivi dell'istanza;
- b) gli estremi del porto d'armi e/o di altre autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- c) l'elenco delle armi/esplosivi/dei mezzi di distruzione o cattura che si intendono introdurre o trasportare, con l'indicazione della matricola e/o degli elementi identificativi;
- d) l'indicazione del percorso che si intende effettuare;
- e) l'ambito di caccia prescelto e relativa iscrizione, in caso di soggetti che esercitano attività venatoria.
- f) Estremi del certificato di iscrizione all'anagrafe canina di eventuali cani trasportati al seguito

2 L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore dell'Ente Regionale Parco dei Monti Lucretili.

3 Il trasporto delle armi deve avvenire:

- a) per i non residenti, attraverso le strade principali (statali, regionali, provinciali e comunali);
- b) per i residenti, dal luogo di residenza attraverso le strade principali, ovvero attraverso le strade vicinali/interpoderali laddove necessario per accedere a quelle principali o qualora costituiscano il percorso più breve per raggiungere la destinazione finale.

4 Il provvedimento autorizzatorio, previa adeguata motivazione, può indicare un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente.

6 Il mancato rispetto delle prescrizioni e di tutti i dati identificativi, compresi quelli dell'arma, contenuti nell'autorizzazione, comporta, oltre alle previste sanzioni, la decadenza dall'autorizzazione stessa.

7 Sono comunque fatti salvi tutti i nulla osta, permessi, licenze o altri atti di assenso, comunque denominati e previsti dalla normativa vigente, per il possesso di armi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura nonché, per le modalità di detenzione, trasporto e uso degli stessi.

8 Ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli, su formale e motivata richiesta degli interessati e sulla base di eventuale presentazione di idonea ed adeguata documentazione, l'Ente Gestore può rilasciare autorizzazioni al trasporto di armi e all'introduzione di esplosivi e qualsiasi mezzo cattura della fauna nel territorio del Parco (es. riparazione di arma, mostre d'armi antiche, attività venatoria fuori regione o all'estero, ecc.).

9 I rilascio della autorizzazione è subordinato al pagamento di una somma a favore dell'Ente Parco pari a EURO 10,00 a titolo di rimborso degli oneri di cancelleria, istruttoria e notifica.

10. La somma richiesta deve essere versata in un'unica soluzione sul conto corrente intestato all'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili IBAN IT29K0628014603000000102424 prima e quale presupposto al rilascio della autorizzazione.

11. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla presentazione della domanda di cui al Modello A

## **Art. 5**

### **Durata delle autorizzazioni e limitazioni**

1 Le autorizzazioni di cui al presente regolamento hanno validità per un anno a partire dalla data del rilascio.

2 Le autorizzazioni relative all'introduzione nel territorio protetto di armi e munizioni per uso sportivo sono limitate ai soli giorni di apertura degli impianti sportivi e per orari compatibili con quelli di esercizio degli stessi.

3 Le autorizzazioni relative all'attraversamento del territorio protetto di armi e munizioni ed eventualmente cani al seguito per motivi venatori sono limitate alla stagione venatoria in corso e limitatamente alle giornate venatorie previste dal calendario venatorio regionale.

## **Art. 6**

### **Sanzioni**

1 Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione delle norme stabilite dal presente regolamento ovvero contenute nel provvedimento autorizzatorio, nonché delle dichiarazioni riportate nella richiesta finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 259,00 a € 2.590,00 ai sensi dell'art. 38 L.R. 29/97, oltre alla decadenza dell'autorizzazione stessa

## **Art. 7**

### **Entrata in vigore e durata**

1 Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla sua formale approvazione e resta in vigore sino all'emanazione del Regolamento del Parco, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate.